

Roma, 19 gennaio 2017 – Società Dante Alighieri (Palazzo Firenze, Piazza di Firenze 27)

Con un'espressione sintetica – ma eloquente per gli storici italiani del Diritto – possiamo dire che dall'inizio del nuovo millennio la Chiesa cattolica si trova in piena “Modernità giuridica”.

Venendo più direttamente alla lettura dei fatti, si può dire che sembrano essere *tre* le principali coordinate della situazione giuridica attuale della Chiesa cattolica, due delle quali strettamente connesse tra loro: 1) l'uso altamente strumentale del Diritto canonico, 2) la legislazione di emergenza, 3) il crescere di una sorta di nuovo “Diritto pubblico ecclesiastico” nei rapporti extra-ecclesiali, in chiave *integrativa* anziché *contrappositoria* (come fu invece dalla fine del '700 fino a “*Gaudium et Spes*” nel Concilio Vaticano II).

In questa prospettiva – da un punto di vista complessivo – occorre senz'altro prendere atto di un evidente *aumento* dell'attività normativa espressamente pontificia nell'ultimo quindicennio (ben 37 interventi in 16 anni)<sup>1</sup> rispetto alla seconda metà del secolo scorso (che ha visto *soltanto* 70 interventi nei 60 anni dal 1939 al 2000)<sup>2</sup>; un'attività normativa – tuttavia – profondamente segnata dalla *frammentarietà*, come appare dall'abbondante ricorso allo strumento legislativo ormai più conosciuto dalla maggior parte dei non esperti in materia: il “*motu proprio*”. È infatti questo lo strumento prevalente con cui si sono date vere Norme di Legge dall'inizio del terzo millennio cristiano, molte delle quali o in materie completamente nuove, oppure a modifica di Leggi generali già esistenti (com'è stato per i Codici canonici, già modificati 4 volte, per quanto a livelli di profondità ben differenti<sup>3</sup>).

Senza entrare (in questa sede) nella complessa gerarchia delle Fonti giuridiche canoniche, basti evidenziare che – di per sé – l'espressione “*motu proprio*” è un ablativo assoluto e non una specifica “tipologia” normativa: un ablativo assoluto che indica, semplicemente, l'assenza di stimolo esterno al Legislatore formale nel creare la Legge. Grammaticalmente la formula va tradotta come “di propria iniziativa”, cioè: senza istanza esterna... che non significa “senza ragioni” o “senza cause”, ma semplicemente senza una formale “provocazione” da parte di altri, né – occorre specificarlo – un reale apporto e confronto tecnico-scientifico (v. *infra*). Il vero nome tecnico di questo genere di strumenti è, infatti, “*Litterae apostolicae*”, con un plurale di solennità che stacca tali documenti da tutti quelli inferiori (per i quali si usa il singolare) ma non li equipara allo strumento normativo *generale ordinario* che è – e rimane – la “*Constitutio apostolica*”<sup>4</sup>.

### 1. LA SITUAZIONE

#### 1.1 Situazione generale

La situazione ecclesiale odierna, per certi versi, è molto simile a quella creatasi sotto il pontificato di Pio X (seppure in direzione del tutto *opposta*): una situazione contrassegnata dalla *prevalenza* pressoché assoluta della dimensione “pastorale”; una prevalenza che portò il Papa vicentino a rinforzare e barricare ulteriormente i “bastioni” (in un tempo ritenuto di assedio<sup>5</sup>), e che – cento anni dopo – porta il Papa argentino a voler “costruire ponti”, a qualunque costo (forse, proprio per sottrarsi a quello stesso assedio... divenuto nel frattempo un vero *esilio* dal mondo contemporaneo).

- Una *prevalenza pastorale* che accomuna, significativamente, i due Pontefici nella loro *evidente diffidenza* verso la Curia Romana, ritenuta inadatta a rispondere alle reali necessità della Chiesa e percepita quasi soltanto come “realtà autonoma” e, soprattutto, autoreferenziale e ripiegata su se stessa.
- Una *prevalenza pastorale* che porta spesso il Pontefice ad assumere condotte da “Parroco intraprendente” (e così fu chiamato Pio X), attento ad ogni “*particolare*”, soprattutto circostanziale.
- Una *prevalenza* espressamente *pastorale* che polarizza – ora come allora – approcci all’attività pontificia in chiave di espressa “militanza” e “promozione” della linea ideale intrapresa. È della metà di novembre 2016 la notizia della nascita ed attività di un se-dicente “Osservatorio per l’Attuazione della Riforma della Chiesa di Papa Francesco” (OARCPF)<sup>6</sup> a sostegno esterno e controllo della recezione di quanto propugnato dal Pontefice; un’iniziativa subito paragonata – a livello giornalistico – al (tristemente celebre) “*Sodalitium pianum*” del secolo scorso.

## 1.2 Situazione giuridica

Venendo più espressamente all’aspetto giuridico della condotta pontificia nel nuovo millennio, occorre osservare che ci si trova innanzi ad un uso molto “particolare” del Diritto, non solo canonico: un uso di altissimo profilo “definitorio” e strutturante, evidentemente finalizzato a *permettere* se non addirittura a *sollecitare* “micro-prassi” o anche “prassi collaterali” che – impossibile misconoscerlo – si vorrebbe diventassero irreversibili, così che “dal basso” finiscano per essere cambiate quelle “macro-prassi” che, prima o poi, diventano – o sono divenute – “Norma” nella Chiesa.

In questo modo: a) da un lato, viene messa tra parentesi la fase post-conciliare di ri-strutturazione organica dell’Ordinamento canonico attraverso la redazione (*scientifica*, in quel caso!) e la promulgazione dei due Codici di Diritto canonico: il latino e l’orientale; b) dall’altro, si realizza una sostanziale dispersione dello stesso Ordinamento canonico attraverso l’introduzione di Norme (di natura legislativa) di portata fortemente parziale, oltre che di redazione pressoché *estemporanea*.

In questo contesto, la chiave ermeneutica della “periferia” (indicata nel titolo di quest’intervento) si presenta particolarmente adatta a delineare la situazione attuale della Chiesa in rapporto non tanto al Diritto come tale ma al suo *utilizzo*: se da un lato, infatti, la Chiesa “ha” periferie, allo stesso tempo la Chiesa stessa oggi “è” periferia; ed è proprio lungo queste due direttrici che si possono collocare i *quattro maggiori ambiti* di espressa attività giuridica pontificia degli ultimi anni, ciascuno dei quali altamente espressivo, se non anche paradigmatico:

- a) la Chiesa *ha periferie*, nell’ecumenismo e nel Matrimonio;
- b) la Chiesa *è periferia*, negli abusi sessuali e nella finanza.

In entrambe le direttrici il Diritto, sia canonico che civile, ha giocato in questi anni un ruolo assolutamente fondamentale e – si dovrebbe dire – non tanto “di fatto” quanto, piuttosto, “di principio”. Questi ambiti, infatti, non hanno indotto una semplice produzione normativa e regolamentare “interna” a tali materie, né una, ancor più semplice, “stretta disciplinare” a livello esecutivo, ma veri *interventi diretti* (più o meno in-stabili) del supremo Legislatore, che ha *creato* nuovi ambiti legislativi ed ha mutato sensibilmente una parte di quelli già esistenti.

### 2.1 Un Diritto ecclesiale di periferia

La prima direttrice di attività giuridica della Chiesa cattolica nel nuovo millennio si è manifestata in modo particolare in ambito *ecumenico* (soprattutto ad opera di Benedetto XVI) ed oggi in campo matrimoniale (ad opera di Papa Francesco).

- Due sono stati gli interventi legislativi di Papa Benedetto XVI in materia ecumenica: *Summorum Pontificum* verso i Lefebvriani (2007<sup>7</sup>) e *Anglicanorum Cœtibus* verso gli Anglicani (2009<sup>8</sup>).
- Papa Francesco, per parte propria, è intervenuto in materia di Processo matrimoniale canonico, mutando i due Processi speciali (latino ed orientale – 2015) per il riconoscimento della nullità del Matrimonio.

#### 2.1.1 Ecumenismo

Gli interventi legislativi di natura ecumenica di Papa Ratzinger si caratterizzano per la chiara volontà di non trattare più la tematica in termini di “eccezioni” e “deroghe” alle Norme generali della Chiesa cattolica, operate di volta in volta per singole persone che ne facciano richiesta, quanto, invece, di creare *strutture giuridicamente stabili* (per quanto di Diritto *speciale* anziché *comune*) all’interno delle quali interi gruppi che lo desiderano possano conservare sostanzialmente le loro “tradizioni liturgiche” (preconciliari o anglicane), purché nella *dichiarata* comunione col Pontefice romano che, in tal modo, li inserisce nell’intera cattolicità.

- In *Summorum Pontificum* è molto chiaro che l’*Indulto individuale* (cioè la concessione *contra Legem*) accordato da Giovanni Paolo II nel 1988 col m.p. “*Ecclesia Dei*”<sup>9</sup> si è trasformato in un vero e proprio *diritto collettivo* per interi gruppi (anche di nuova creazione) di fedeli che intendano non utilizzare la Liturgia riformata da Paolo VI a seguito del Concilio Vaticano II.
- *Anglicanorum Cœtibus*, non di meno, nasce proprio per “accogliere” intere comunità anglicane (di per sé: Diocesi o anche Parrocchie) che passino alla Chiesa cattolica insieme con la propria Gerarchia ecclesiastica diventando “Ordinariati personali” su base rituale<sup>10</sup>.

Data la strutturalità di quanto legiferato, appare chiaro che non si tratta di provvedimenti di mera “permeabilità” inclusiva quanto, maggiormente, di vera “espansione”, volti a cancellare quasi *di principio* le demarcazioni funzionali tra “centro” e “periferie”... inaugurando, forse (ed impercettibilmente per i più) anche la strada per il “ricupero” istituzionale della Chiesa nazionale cinese<sup>11</sup>.

Dal punto di vista espressamente ordinamentale tal modo di operare non è stato privo di contraccolpi, dovuti in gran parte alla *fragilità* sia dei presupposti (più o meno espressamente dichiarati) che degli impianti (sia teoretici, sia tecnici) di tali interventi normativi “*motu proprio dati*” e redatti in tempi ristretti (in modo pressoché individuale) da qualche canonista senza alcun reale confronto tecnico ed operativo<sup>12</sup>. Basti per tutti il provvedimento (anch’esso “*motu proprio dato*”) di soli due anni successivo a *Summorum Pontificum* che dovette collocare la “*Pontificia Commissio Ecclesia Dei*” sotto la diretta competenza della Congregazione per la dottrina della fede<sup>13</sup>, una volta preso atto di alcune problematiche dal punto di vista dogmatico (coinvolgente, cioè, la fede cattolica e non la Liturgia come tale) sviluppatasi all’interno o intorno alle nuove realtà ecclesiali così create “*motu proprio*”. Non di meno la stessa Commissione, che dovrebbe

custodire ed accrescere la fede cattolica in coloro che rifiutano espressamente uno dei maggiori esiti del Concilio Vaticano II, sta svolgendo da anni una vera e propria attività di *promozione e proselitismo* tra i cattolici “conciliari”<sup>14</sup>.

Anche l'*Anglicanorum Cœtibus*, pure connessa alla Congregazione per la dottrina della fede, richiede ben presto ulteriori interventi di aggiustamento delle nuove realtà giuridico-istituzionali create<sup>15</sup>.

### 2.1.2 Matrimonio

Per quanto l'esiguità dei tempi trascorsi non permetta ancora di parlare con adeguata cognizione di causa sotto il profilo tecnico-giuridico della riforma del Diritto processuale matrimoniale operata da Papa Francesco nel settembre 2015, la chiave ermeneutica della “periferia” permette però di offrire qualche considerazione in merito, non fosse altro che per l'esplicitazione, più volte operata in varie sedi, del maggiore dei presupposti della riforma stessa: la *prossimità*<sup>16</sup>.

- Che si tratti di contraddire il *periferico* è palese: d'ora innanzi qualunque Diocesi deve dar vita e piena operatività ad un proprio Tribunale per le nullità di Matrimonio, cosicché laddove esista un Vescovo con una propria “Porzione di Popolo di Dio”, debba esistere anche un vero e proprio “servizio pastorale” – per quanto di natura giudiziale – votato alla facile e celere certificazione della (eventuale) nullità del Matrimonio canonico dei fedeli. Lo stesso percorso di verifica giudiziale della nullità dovrà rimanere il più *prossimo* possibile ai fedeli, riattivando – parzialmente – la struttura metropolitana (= la Provincia ecclesiastica) come sede di Appello contro le Sentenze del Vescovo diocesano nel Processo “più breve” (cfr. Can. 1687 §3 *CIC 2015*).

- Inoltre – secondo il principio tutto “bergogliano” che «il tempo è superiore allo spazio»<sup>17</sup> – anche i tempi per conoscere l'esito di tale verifica giudiziale devono essere strutturalmente *ridottissimi*, rendendo del tutto inutile la c.d. doppia Sentenza conforme (cfr. Can. 1684 §1 *CIC 1983* originario) per ottenere la piena esecutività della Sentenza di nullità (cfr. Can. 1679 *CIC 2015*). Proprio i *lunghi tempi*, infatti, connessi alla precedente struttura processuale “allontanavano” molti fedeli anche dalla sola ipotesi di percorrere quella via per tentare di risolvere situazioni ecclesialmente problematiche.

Si tratta con evidenza di un intervento strutturale volto a *moltiplicare* i “centri” istituzionali cosicché *diminuiscano*, almeno funzionalmente, le “periferie” istituzionali, all'interno di un'ottica che, più che “decentralizzante”, occorrerebbe chiamare “diffusiva”. Al di là, tuttavia, dell'aspetto *geografico e tempistico* della riforma, non sfugge una certa continuità – almeno di fatto – con l'atteggiamento *espansivo* (anziché *permeabile*) già illustrato per l'ambito ecumenico.

Il contesto della riforma processuale, d'altra parte, è noto: i due Sinodi dei Vescovi sulla famiglia e, più ancora, sulla sua “crisi” sia materiale che ideale. È quest'orizzonte che ha mostrato l'ampiezza delle “periferie ecclesiali” costituite dai molti fedeli il cui (primo) Matrimonio canonico è molto probabilmente nullo ma che, al tempo stesso, hanno ritenuto troppo “difficile” formalizzare tale stato di fatto (oltre che di Diritto) attraverso la via del Processo di accertamento della nullità così come strutturato fino allo scorso anno. Anche in questo caso, come nell'ecumenismo, l'intervento legislativo crea specifiche *condizioni istituzionali* favorevoli<sup>18</sup>, non indirizzate tanto a “singoli” fedeli in quanto tali, ma ad intere “categorie” (nel caso: i divorziati risposati civilmente) di cui, fondamentalmente, si tenta il “ricupero” strutturale... svuotando così potenziali periferie ecclesiali.

Anche la riforma processuale, per parte propria, segnala elementi problematici dal punto di vista strutturale e giuridico generale a partire dalla modalità della sua realizzazione da parte di una Commissione ristrettissima di membri in gran

parte “deputati” *ad personam*, senza coinvolgimenti tecnici e consultazioni scientifiche dall’esterno, con una tempistica di alto profilo tattico<sup>19</sup>. La struttura stessa del testo legislativo (articolato in Canoni codiciali da sostituire ai precedenti e Articoli delle “*Rationes procedendi*” allegate) non brilla per perspicuità della tecnica normativa. Non di meno le problematiche pratiche così indotte hanno reso necessario intervenire quasi a scadenza mensile per illustrare e chiarire significati del testo normativo e concrete modalità operative<sup>20</sup>.

## 2.2 Un Diritto di periferia ecclesiale

La seconda direttrice di attività giuridica della Chiesa nel nuovo millennio si è concretizzata in modo particolare in ambito di *abusi sessuali* (con l’intervento progressivo di tutti i tre Pontefici) e, più recentemente, in campo finanziario ad opera sia di Benedetto XVI che di Francesco.

- Il primo ambito è quello che canonicamente è stato identificato come “*graviora Delicta*”, vedendo interventi dall’inizio del millennio ad oggi, soprattutto contro i Presbiteri macchiatisi di pedofilia.
- Il secondo ambito, più recente, ha riguardato dapprima – sotto Benedetto XVI – le questioni concernenti lo I.O.R., con l’istituzione di una complessa serie di Organismi di controllo finanziario, Papa Francesco, da parte propria, ha aggiunto la ristrutturazione delle Finanze (ma anche del patrimonio) della Sede Apostolica.

Si tratta di due situazioni in cui la Chiesa cattolica, dopo circa quattordici secoli (380-1789) di piena *centralità sociale* ed indiscussa *autorevolezza pubblica* – almeno per l’Occidente –, si è ritrovata in poco tempo non solo in una condizione di totale marginalità socio-politico-culturale ma, addirittura, ai “confini” stessi dell’attuale consorzio umano, per non dire, inserita – più o meno direttamente – in vere “*black list*” stilate dagli attuali poteri forti del mondo occidentale. Ne è derivata una inedita – ma immediata – autocoscienza “da periferia”, che ha innescato a livello pontificio reazioni giuridiche (sia interne che esterne) tanto radicali e repentine quanto è stata radicale e repentina in ciascuna occasione la percezione della potenziale *delegittimazione*, e conseguente *isolamento* socio-culturale, che ne stava derivando alla Chiesa cattolica stessa.

### 2.2.1 Pedofilia

Sull’inizio del nuovo millennio la Chiesa cattolica – Santa Sede *in primis* – ha vissuto una sorta di momento “zero” in cui, per la prima volta, si è percepita al centro dell’opinione pubblica mondiale in modo *totalmente negativo*: fatta oggetto di scandalo, scherno e, soprattutto, accuse di aver intenzionalmente “coperto” e “protetto” gli autori di migliaia di casi di pedofilia avvenuti non solo da parte di chierici e religiosi ma, molto maggiormente, all’interno di sue strutture istituzionali quali Parrocchie, Seminari, collegi<sup>21</sup>, con numeri esponenziali in ambito anglosassone, sia del vecchio<sup>22</sup> che del nuovo Continente<sup>23</sup>.

Innanzi al crescere della protesta e richiesta da parte dell’opinione pubblica, più che di Giudici e Magistrature, di chiare prese di posizione che scagionassero – almeno in linea di principio – la Chiesa cattolica come tale da queste accuse in qualche modo “istituzionali”, Giovanni Paolo II intervenne “*motu proprio*” dando forma, per la prima volta dopo secoli, ad una “nuova” specifica tipologia di “Delitti” canonici non solo extra-codiciali (poiché non vennero inseriti espressamente nei Codici canonici vigenti) ma anche “riservati” ad una specifica “Autorità di governo” nella Chiesa, individuata nella Congregazione per la dottrina della fede implicata questa volta in ragione della vigilanza sulla morale cattolica ed i “costumi”<sup>24</sup>.

L'intervento legislativo di Papa Wojtyla, in realtà, tentò di non aggravare ulteriormente l'impatto sociologico e si presentò come di più ampio respiro riguardando, di per sé, la "tutela della santità dei Sacramenti"<sup>25</sup>, in particolare: Ordine, Eucaristia e Penitenza; all'interno di quest'ultimo ambito furono inserite le "risposte ordinamentali" alla nuova istanza socialmente rilevante. Nacquero così i "*graviora Delicta*" che per l'intero decennio successivo non cessarono di richiedere ulteriori interventi normativi di vario genere (spesso "riservati") per renderne effettivamente possibile una realistica gestione giuridica anche a livello di singole Conferenze episcopali<sup>26</sup>. La parabola normativa si concluse di fatto con le Norme del 2010 per la gestione di tali Procedimenti<sup>27</sup>.

La materia, in realtà, ha dato avvio ad una serie di ulteriori Provvedimenti legislativi, e normativi in genere, che hanno coinvolto tutti i tre Papi dell'ultimo quindicennio, fino al *motu proprio* del 4 giugno 2016 "Come una madre amorevole"<sup>28</sup> che fissa per Legge la rimozione dei Vescovi dal loro incarico in caso di condotta non adeguata in tale ambito di governo, oltre che in quello economico.

Al di là dell'inutile ripetizione in questa sede del complesso e tormentato percorso normativo intrapreso a riguardo di tale materia, sembrano essere due le maggiori osservazioni tecniche da porre qui in risalto:

- da una parte, ancora una volta, la *modalità convulsa ed estemporanea* con cui si sono adottati un certo numero di Provvedimenti legislativi, spesso dal sapore più "politico" e "mediatico" che non effettivamente giuridico: la c.d. Legislazione d'emergenza, come la chiamano i tecnici in ambito statale<sup>29</sup>;
- dall'altro la corsa – non ancora terminata – alla creazione di Organismi ed Istituzioni funzionali alla gestione della materia, per quanto – anche in questo caso – dimostrando maggior *fretta* che *lucidità*, soprattutto dal punto di vista tecnico-giuridico. Basti considerare la creazione *d'emblee* di un vero Tribunale speciale all'interno della Congregazione per la dottrina della fede per giudicare i *graviora Delicta* di cui in argomento. Si aggiunga, dal 2014, la "Pontificia Commissione per la tutela dei minori"<sup>30</sup>, eretta addirittura in persona giuridica pubblica<sup>31</sup>.

## 2.2.2 Finanza

Inattesa quanto radicale e d'impatto potenzialmente fatale, poiché connessa all'*operatività* concreta e non alle opinioni – per quanto "pubbliche" –, è stata la vicenda che ha visto lo I.O.R. al centro di lunghe ed articolatissime questioni anche giudiziarie in ragione della sua specialissima attività all'interno della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano: un'attività che ormai non può più essere esercitata senza e al di fuori del "riconoscimento" del mondo finanziario globale, governato attraverso il Diritto bancario internazionale. In più occasioni, dall'inizio dell'ultimo secolo, lo Stato della Città del Vaticano ha rischiato di finire completamente tagliato fuori dalle dinamiche bancarie internazionali dominate dal doppio spettro del c.d. *riciclaggio finanziario* e dell'*evasione tributaria* generata dai capitali depositati all'estero<sup>32</sup>. Negli anni si sono infatti create situazioni che hanno portato non solo a finire nella *black list* dei Paesi "non trasparenti" dal punto di vista finanziario, con la conseguenza di non poter più rapportarsi col sistema bancario europeo e nordamericano, ma pure a fatti concreti di gravità assoluta come: a) il "sequestro" (21 settembre 2010) di 23 milioni di Euro da un conto corrente presso il "Credito Artigiano spa"<sup>33</sup> di Roma, oppure b) la sospensione dell'uso dei terminali P.O.S. per i pagamenti con le carte di credito e i bancomat all'interno della Città del Vaticano (= Musei Vaticani in massima parte), avvenuta all'inizio dell'anno 2013<sup>34</sup>. Gli interventi legislativi operati in materia hanno però rappacificato i rapporti inter-bancari e inter-statali, portando negli ultimi tempi anche alla sottoscrizione della Convenzione tributaria con l'Italia per i



pagamento delle Imposte sui redditi da capitali “italiani” legittimamente depositati presso lo I.O.R.<sup>35</sup> e all’Accordo tra la Banca d’Italia e l’Autorità per l’informazione finanziaria (A.I.F.) della Città del Vaticano sulla cooperazione nella vigilanza finanziaria<sup>36</sup>.

- Il continuo rischio di espulsione della Santa Sede dal sistema bancario internazionale costrinse Benedetto XVI ad intervenire con Provvedimenti legislativi volti a creare, per la prima volta nella storia della Chiesa e del suo *pied-à-terre* geografico e politico (= lo Stato della Città del Vaticano), Organismi finanziari e funzionalità esigiti dalla società civile quali condizioni indispensabili per intraprendere qualsiasi attività in campo finanziario o bancario internazionale<sup>37</sup>, pena l’*autoemarginazione* dalla stessa scena internazionale, con pesanti ricadute, p.es., in campo caritativo ed umanitario, oltre alla probabile impossibilità di gestire adeguatamente i propri beni (finanziari) all’estero.
- Il prosieguo delle vicende finanziarie della Santa Sede e dei suoi Organismi centrali ha coinvolto a più riprese anche Papa Francesco<sup>38</sup>, segnando per sua mano un’ulteriore e più profonda tappa di “esposizione” di quest’ambito della vita della Chiesa cattolica alla visibilità, valutazione e giudizio, di Organismi ad essa del tutto estranei<sup>39</sup> e referenti, di fatto, dei poteri forti oggi dominanti l’economia mondiale entro contesti assiologici difficilmente conciliabili col pensiero della “Dottrina sociale della Chiesa” stessa. Si è trattato, infatti, d’integrare il sistema patrimoniale, economico e finanziario, della Santa Sede e della Curia Romana coinvolgendo anche l’A.P.S.A. (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica) in più fasi ed a più livelli, organizzando nuove strutture gestionali e di bilancio, creando Uffici (*in primis* la Segreteria per l’economia<sup>40</sup>) e Procedure tali da garantire all’esterno<sup>41</sup>, ben prima che a se stessi, *standard* e funzionalità all’*altezza* – politica più che tecnica – *dei tempi*<sup>42</sup>.

Anche in questo campo – come nel precedente – risalta la *modalità convulsa ed estemporanea*<sup>43</sup> di adozione di Provvedimenti emergenziali, ancorché di natura legislativa, che hanno dovuto poi essere corretti e riformati anche a distanza di pochi mesi, facendo e disfacendo, rispetto a strutture, ruoli e funzioni di Organismi vecchi e nuovi sorti in gran parte per motivi meramente *tattici (ad extra)* più che effettivamente *strategici (ad intra)*, assecondando maggiormente opinioni ed ipotesi poco più che individuali, rispetto – ancora una volta – alla fatica di una reale visione “tecnica” capace d’integrare competenze e sviluppi concretamente disponibili nella Chiesa. Anche in questo campo le critiche degli specialisti del Diritto canonico si sono rivelate abbondanti, oltre che tecnicamente fondate<sup>44</sup>.

### 3. DIRITTO E PASTORALE

Il riferimento iniziale alla “modernità giuridica” offre ora una possibile chiave di lettura *espressamente tecnica* dell’attività legislativa pontificia “ai tempi di Papa Francesco” (e dei suoi immediati predecessori)<sup>45</sup>. Basti qui ricordare come per “modernità giuridica” gli storici del pensiero giuridico intendano una concezione – e connesso utilizzo – del Diritto che esprime non una “dinamica” sociale endogena ma una sua “strutturazione” estrinseca<sup>46</sup>. Il Diritto, cioè, inteso non come una *fisiologia spontanea* del con-vivere ma come una sua *modellazione autoritativa*: non più un ragionevole *modus communis agendi* (= la *ordinatio rationis*, tommasiana), ma la autoritativa *necessitas faciendi* (= il *preceptum* volontaristico, suáreziano)<sup>47</sup>.

In questa prospettiva: il Diritto non *si vive* ma *si usa*, essendo ormai divenuto una realtà non tanto “sociale” ma “politica”, dove *sociale* indica ciò di cui la *societas/communitas* ha reale necessità per un proprio sufficiente funzionamento (*ad*

*intra*)<sup>48</sup>, mentre *politico* indica piuttosto ciò che risponde ad una o più *idee* che *chi governa* ritiene di dover perseguire in modo strutturante per quella stessa *societas/communitas*, al di là del fatto che essa ne sia o no consapevole. Questo, però, corrisponde espressamente alla concezione “moderna” del Diritto come “Legge” prodotta dell’Autorità legittima (come ha finito per teorizzare H. Kelsen).

In quest’orizzonte: “politico” (in campo civile) e “pastorale” (in campo ecclesiale) non fanno alcuna differenza, risultando nozioni del tutto equivalenti; così come risulta chiaro lo “stacco” (almeno funzionale) tra l’attività – quasi solipsistica – del Legislatore e quella dell’intero corpo sociale/ecclesiale che, semplicemente, prende atto di nuove impostazioni dell’intera vita sociale/comunitaria, pur senza comprenderne – quasi mai – la reale portata (e, forse soprattutto, l’effettiva necessità) per la propria vita quotidiana.

Sintomatica di questa concezione del Diritto risulta anche la caduta della distinzione – mai solo operativa o meramente teoretica – tra Legislatore materiale e Legislatore formale. Lo stacco, infatti, tra la modalità di elaborazione dei Codici canonici (anche quello del 1917) e quella delle loro modifiche e nuove Leggi canoniche è marcatissimo: da una parte, attività ultradecennali che coinvolsero centinaia di Consultori, Curia Romana, Facoltà ecclesiastiche, Vescovi ed Episcopati, dall’altra, soltanto qualche singolo o piccoli gruppi di lavoro (di fatto blindati). Significativa in merito l’ormai mitologica riforma del Libro VI del *CIC* (il c.d. Diritto penale)<sup>49</sup> la quale, proprio per essere stata impostata secondo la modalità elaborativa “classica” (cioè: *scientifica*, in cui il Legislatore materiale “struttura” l’Ordinamento attraverso le Norme), non è ancora giunta ad alcun esito, nonostante il gran numero di Norme in merito emanate fin dal 2001. Per contro: la riforma del Diritto processuale matrimoniale è stata realizzata “*motu proprio*” in soli dieci mesi nell’isolamento e silenzio totali dell’esigua Commissione a ciò deputata.